

CORSO DI FORMAZIONE COD. P24064
PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA VIOLENZA
CONTRO LE DONNE E DOMESTICA

MARTEDÌ' 26.11.2024

LA PROCURA E LA PG: LA PREVENZIONE E LA REPRESSIONE SUL FILO DEI REATI SPIA
CODICE ROSSO E VIOLENZA DOMESTICA: DISCIPLINA E MISURE ORGANIZZATIVE

I REATI DEL C.D. CODICE ROSSO

1. Premessa.

I reati che vengono in rilievo sono quello di cui **all'art. 575 c.p. nella forma tentata, nonché quelli, consumati o tentati, previsti dagli artt. 572, 609bis, 609ter, 609quater, 609quinqies, 609octies, 612bis, 612ter, 582 e 583quinqies del codice penale, nelle ipotesi aggravate ai sensi degli artt. 576, primo comma, n. 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma n. 1 e secondo comma**, del codice penale.

2. La disciplina codicistica

La legge 19 luglio 2019, n. 69 reca *Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere*

La *ratio legis* è stata quella di **approntare una più efficace tutela delle persone offese**, trattandosi di soggetti che versano in condizioni di particolare vulnerabilità:

- **assicurando una maggiore tempestività delle investigazioni**
- **garantendo l'immediatezza del coordinamento investigativo da parte del pubblico ministero.**

In particolare, con riferimento ai delitti su indicati:

- l'art. 347, comma 3, c.p.p. prevede che la polizia giudiziaria, acquisita la notizia di reato, la comunichi immediatamente, anche in forma orale, al pubblico ministero;
- i commi 2-bis e 2-ter dell'art. 370 c.p.p. prevedono che la polizia giudiziaria "*senza ritardo*" proceda al compimento degli atti delegati dal pubblico ministero e ponga a disposizione di quest'ultimo la documentazione dell'attività posta in essere;
- l'art. 362 comma 1-ter c.p.p. prevede che il pubblico ministero assuma informazioni dalla persona offesa e da chi ha presentato denuncia, querela o istanza, entro il termine di tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato, salvo che sussistano imprescindibili esigenze di tutela di minori di anni diciotto o della riservatezza delle indagini, anche nell'interesse della persona offesa
- l'art. 90-ter c.p.p. prevede che siano comunicati immediatamente alla persona offesa e al suo difensore, ove nominato, dal pubblico ministero, a mezzo della polizia giudiziaria, o direttamente da quest'ultima, i provvedimenti di scarcerazione e di cessazione della misura di sicurezza detentiva nei confronti dell'imputato in stato di custodia cautelare, del condannato o dell'internato, nonché l'evasione dell'imputato in stato di custodia cautelare o del condannato e la volontaria sottrazione dell'internato alla esecuzione della misura di sicurezza detentiva.

3. L'acquisizione e l'iscrizione della notizia di reato

Al fine di assicurare il più rapido ed efficace intervento a tutela delle vittime dei reati di cui trattasi, il Legislatore è intervenuto in primo luogo sulla disciplina della trasmissione della notizia di reato al pubblico ministero da parte della polizia giudiziaria, prevedendo, **all'articolo 347, co. 3, c.p.p., l'obbligo di trasmettere "immediatamente", anche in forma orale, la *notitia criminis*, alla quale, ovviamente, deve seguire tempestivamente *senza ritardo* quella scritta,** nei casi in cui la stessa abbia ad oggetto taluno dei reati ivi previsti.

La polizia giudiziaria, pertanto, una volta acquisita, anche per le vie brevi, la notizia di uno dei delitti su indicati, avrà cura di informarne immediatamente, anche telefonicamente, il pubblico ministero di turno esterno, al fine di consentire a quest'ultimo di assumere, sin dal primo momento, la direzione delle indagini.

Ne consegue che **la comunicazione della notizia di reato dovrà essere depositata presso l'ufficio del pubblico ministero nel più breve tempo possibile rispetto alla acquisizione della relativa notizia di reato, in linea di massima entro e non oltre le 24 ore da tale acquisizione**, al fine di consentire, al pubblico ministero, la tempestiva adozione dei provvedimenti di competenza e delle iniziative a tutela della vittima.

La c.n.r. per uno dei reati di cui trattasi dovrà recare sul frontespizio la scritta “CODICE ROSSO”, al fine di rendere immediatamente percepibile la natura e l'urgenza dei fatti per cui si procede.

Analogamente, nel caso di trasmissione telematica della c.n.r. per uno dei reati su indicati, la relativa mail di trasmissione dovrà recare l'indicazione “CODICE ROSSO” per rendere immediatamente percepibile la natura e l'urgenza della notizia di reato trasmessa.

Coerentemente, **la notizia di reato dovrà essere iscritta** nel registro di cui all'art. 335 c.p.p. **con assoluta urgenza, di regola il giorno stesso del deposito della medesima**, qualora la stessa pervenga entro il normale orario di ufficio.

Il fascicolo relativo, iscritto per uno dei reati di cui trattasi, **dovrà recare sulla copertina la scritta** ben visibile **“CODICE ROSSO”**, al fine di rendere immediatamente percepibile la natura e l'urgenza dei fatti per cui si procede.

4. Gli adempimenti successivi alla iscrizione della notizia di reato

Una volta iscritta la notizia di reato per uno dei reati del c.d. codice rosso, **il procedimento va immediatamente, il giorno stesso dell'iscrizione, consegnato alla segreteria del magistrato assegnatario, la quale provvederà a sottoporlo personalmente a quest'ultimo nella stessa data** per le determinazioni urgenti di sua competenza ai sensi dell'art. 362, co. 1 ter, c.p.p..

Qualora il magistrato assegnatario del procedimento sia **assente dal servizio** (per congedo ordinario o straordinario o per qualsiasi altra causa), **il procedimento verrà sottoposto immediatamente, nella stessa data della sua iscrizione**, a cura della segreteria del magistrato assegnatario, **al magistrato di turno esterno** per le determinazioni urgenti ai sensi dell'art. 362, co. 1 ter, c.p.p..

Nell'ipotesi in cui anche il **magistrato di turno esterno sia assente dall'ufficio o impedito, il procedimento verrà sottoposto**, a cura della segreteria del magistrato assegnatario, **al Procuratore Aggiunto** coordinatore della sezione competente, **ovvero in sua assenza, al Procuratore** della Repubblica, **per l'eventuale delega ad altro magistrato** dell'Ufficio presente in servizio e prontamente disponibile, preferibilmente, ma non necessariamente, della suddetta sezione, per le determinazioni urgenti di cui all'art. 362, co. 1 ter, c.p.p..

Il magistrato assegnatario ovvero quello di turno esterno oppure quello delegato in sostituzione di quest'ultimo **provvede tempestivamente, entro e non oltre il termine di 3 gg. dall'iscrizione della notizia di reato, ad assumere le determinazioni di cui all'art. 362, co. 1 ter, c.p.p. (audizione diretta, o a mezzo della polizia giudiziaria delegata, della persona offesa, del denunciante, del querelante o dell'istante ovvero adozione del provvedimento che dia conto delle ragioni ostative a tale audizione).**

Il magistrato di turno esterno, qualora, nel caso di assenza o impedimento contingente del magistrato assegnatario del procedimento, eventualmente previa interlocuzione con lo stesso, **ritenga di riservare a quest'ultimo ogni determinazione,** sempre che la stessa possa intervenire nel rispetto del termine normativamente posto (3 gg. dall'iscrizione), **lascerà traccia scritta delle proprie determinazioni interlocutorie** nel procedimento, tempestivamente partecipate alla segreteria del magistrato assegnatario, alla quale restituirà contestualmente il fascicolo.

Nel caso in cui la **notizia di reato di codice rosso venga iscritta oltre il normale orario di ufficio, sarà cura del personale che ha proceduto all'iscrizione sottoporre il relativo procedimento, il giorno stesso, al magistrato assegnatario ovvero, in sua assenza, al magistrato di turno esterno** oppure, in mancanza anche di quest'ultimo, al Procuratore Aggiunto o al Procuratore della Repubblica.

I procedimenti per reati del codice rosso iscritti il sabato ovvero nel secondo giorno festivo consecutivo saranno sottoposti al magistrato di turno esterno in conformità alle indicazioni su formulate, con la differenza che gli adempimenti conseguenti alle determinazioni del pubblico ministero di turno esterno saranno curati dal presidio di segreteria, che, all'esito, farà tenere il fascicolo alla segreteria del magistrato assegnatario.

5. L'attività investigativa d'iniziativa della polizia giudiziaria

L'obbligo di immediata interlocuzione con il pubblico ministero e di immediata trasmissione a quest'ultimo della notizia di reato **non autorizza alcuna inerzia investigativa** da parte della polizia giudiziaria nelle more dell'intervento o delle direttive del pubblico ministero.

In questo senso è inequivoco il disposto normativo del codice di rito, letto in modo sistematico e coordinato.

- **l'art. 348, comma 1, c.p.p. prevede che, anche successivamente alla comunicazione della notizia di reato, la polizia giudiziaria continua a svolgere le funzioni di cui all'art. 55 c.p.p., raccogliendo ogni elemento utile alla ricostruzione del fatto e alla individuazione del colpevole, procedendo, tra l'altro, alle attività indicate al comma 2 dello stesso articolo;**
- **l'art. 348, comma 3, c.p.p. prevede espressamente che, dopo l'intervento del pubblico ministero, la polizia giudiziaria, oltre a eseguire le direttive del pubblico ministero e a compiere gli atti delegati da quest'ultimo, svolge "di propria iniziativa" tutte le altre attività di indagine per accertare i reati ovvero richieste da elementi emersi successivamente ed assicura le nuove fonti di prova.**

Il potere-dovere della polizia giudiziaria di sviluppare le investigazioni in via autonoma e immediata, anche dopo avere informato della notizia di reato il pubblico ministero nell'attesa di specifiche direttive o deleghe da parte di quest'ultimo, non è derogato dall'art. 362, comma 1 *ter*, c.p.p.

la norma su indicata prevede un obbligo di attivazione per il pubblico ministero, ma non postula alcun divieto per la polizia giudiziaria di procedere alla suddetta assunzione di informazioni.

l'obbligo di attivazione del pubblico ministero è comunque subordinato alla formale iscrizione della notizia di reato nel registro di cui all'art. 335 c.p.p., di tal che le prerogative investigative della polizia giudiziaria rimangono impregiudicate nella fase precedente a tale iscrizione.

il codice di rito, in ossequio alle indicazioni internazionali, per i reati di violenza domestica o di genere, **al fine di tutelare la vittima**, che, di regola, versa in condizioni di particolare vulnerabilità, **ha inteso evitare ingiustificate reiterazioni di sollecitazioni nei confronti della stessa a rendere dichiarazioni**, come palesato:

- dall'art. 351, comma 1-ter, ultima parte, c.p.p. (**previsione di non chiamare più volte a rendere sommarie informazioni la persona offesa particolarmente vulnerabile**)

- **dalla disciplina dell'incidente probatorio** prevista per detti reati **dall'articolo 392, comma 1 bis, c.p.p.** (nel caso di **assunzione della testimonianza del minore o della persona offesa maggiorenne** anche al di fuori delle ipotesi di cui al comma 1 nei procedimenti per i delitti di cui agli **artt. 572, 600, 600bis, 600ter, 600quater, 600quater.1, 600quinquies, 601, 602, 609bis, 609quater, 609quinquies, 609octies, 609undecies e 612bis cp.**)

- dal fatto che **la norma di cui all'art. 372 co. 1-ter c.p.p. ha individuato nel pubblico ministero il soggetto deputato ad assumere informazioni dalla vittima del reato.**

Pertanto di regola, appare conforme ad una corretta modalità operativa prevedere che l'attivazione della polizia giudiziaria nell'escussione, di iniziativa, della vittima, anche se doverosa e potenzialmente utile, debba essere sempre concordata, anche per le vie brevi, con il pubblico ministero, al quale compete valutare e comparare le diverse esigenze, che eventualmente suggeriscano di differire ovvero di riservare allo stesso pubblico ministero l'assunzione di tali informazioni.

L'interlocuzione, vista l'urgenza, può essere orale, anche se la delicatezza della materia depone per la successiva formalizzazione per iscritto della stessa.

La polizia giudiziaria, qualora, d'iniziativa o su delega del pubblico ministero, assuma informazioni dalla vittima del reato, tenuto conto della possibile condizione di particolare vulnerabilità di quest'ultima, avrà cura di procedervi con modalità tali da ridurre al minimo qualsiasi forma di disagio e di comprensibile reticenza da parte di chi è richiesto di rendere dichiarazioni, al fine di garantire la genuinità delle stesse, nonché, ricorrendone i presupposti:

- mediante video e/o fono registrazione, ai sensi dell'art. 357, commi 3bis e 3ter, c.p.p. (rispettivamente mediante riproduzione fonografica per i reati di cui agli artt. 56-575, 609bis-609ter, 609bis-609quater, 609bis-609octies c.p. ovvero qualora la persona ne faccia richiesta e mediante riproduzione audiovisiva e fonografica nel caso di persona minorenni, inferma di mente o in condizioni di particolare vulnerabilità)

- con l'ausilio di un esperto in psicologia o in psichiatria infantile, ai sensi dell'art. 351, comma 1-ter, prima parte, c.p.p., quando procede per i reati di cui agli artt. 572, 600, 600bis, 600ter, 600quater, 600quater.1, 600quinqies, 601, 602, 609bis, 609quater, 609quinqies, 609octies, 609undecies e 612bis cp., nel caso di minori e di persona offesa, anche maggiorenne, che versi in condizioni di particolare vulnerabilità.

Di regola, salvo diverse indicazioni da parte del pubblico ministero procedente e sempre che non ricorra una situazione di assoluta urgenza, **la polizia giudiziaria si asterrà dall'assumere sommarie informazioni o raccogliere denunce dal minore.**

appare opportuno che la polizia giudiziaria si astenga:

- **dal procedere alla immediata compilazione del verbale di identificazione della persona sottoposta ad indagini, in tutti i casi in cui quest'ultima non sia già a conoscenza dell'esistenza delle indagini a suo carico**, al fine di preservare la segretezza delle investigazioni e di evitare di esporre la vittima a possibili ritorsioni;
- **dal compiere atti investigativi invasivi (quali perquisizioni, sequestri) nei confronti della persona sottoposta ad indagini, qualora non assolutamente necessari e improcrastinabili, in tutti i casi in cui quest'ultima non sia già a conoscenza dell'esistenza delle indagini a suo carico**, al fine di preservare la segretezza delle investigazioni e di evitare di esporre la vittima a possibili ritorsioni;
- **dal porre in essere tentativi di conciliazione tra le parti**, che potranno essere riservati ad una fase successiva, qualora le indagini espletate consentano una rivalutazione dei fatti.

In caso di richiesta di intervento o di segnalazione telefonica, da parte della vittima del reato o di altro soggetto, per condotte riconducibili ai reati sopra indicati, **la polizia giudiziaria** che riceve la comunicazione **avrà cura di:**

- **acquisire i dati identificativi del soggetto chiamante e tutte le informazioni essenziali sulle ragioni del contatto telefonico**, accertando, in particolare, il luogo dal quale proviene la chiamata, l'utenza utilizzata ed i fatti costituenti oggetto della segnalazione, disponendo, qualora necessario, l'intervento di una pattuglia sul posto;
- **redigere una relazione di servizio sulla chiamata ricevuta**, precisandone i contenuti e riportando eventuali ulteriori elementi significativi oggetto di percezione diretta;
- **acquisire, ove possibile, la registrazione audio della telefonata** ed allegare la trascrizione della stessa alla relazione di servizio.

La polizia giudiziaria, che interviene sul posto, avrà cura di:

- **identificare tutte le persone presenti, ivi compresi i soggetti minori di età, accertando in via immediata e diretta le loro condizioni psicofisiche e annotando qualsiasi circostanza** che possa essere indice rivelatore di violenza subita o a cui abbiano assistito;
- **adoperarsi affinché siano refertate e documentate anche fotograficamente eventuali lesioni rilevate sulla persona offesa;**
- **acquisire, con l'ausilio di personale specializzato, i reperti di natura biologica, chimica e di qualsiasi - altra natura, utili per il prosieguo delle indagini,** assicurandone l'integrità e l'adeguata conservazione e ponendoli immediatamente a disposizione del pubblico ministero, per i successivi accertamenti tecnici;

- **acquisire eventuali precedenti denunce o querele presentate dalla persona offesa, la documentazione sanitaria e fotografica relativa a precedenti lesioni e ricoveri di quest'ultima e ogni notizia sulla eventuale pendenza di procedure di separazione, divorzio o affido dei figli;**
- **procedere al sequestro del corpo del reato e delle cose pertinenti allo stesso**, di tutto quanto ritenuto utile per il prosieguo delle indagini;
- **accertare, nel caso di abuso su minori, se siano già stati adottati gli interventi urgenti di allontanamento del minore ai sensi dell'art. 403 c.c.** oppure se il minore sia ancora inserito nel nucleo familiare, acquisendo eventuali indicazioni dell'intervento urgente socio-assistenziale già attuato o da attuare a protezione dello stesso;

- accertare, nel caso di maltrattamenti e di episodi di violenza domestica, se i fatti siano avvenuti in presenza di figli minori;
- documentare i precedenti penali, giudiziari e di polizia della persona sottoposta ad indagini, verificare se la stessa abbia fatto ricorso a cure psichiatriche, sia tossicodipendente, sia in carico al SERT o sia affetta da ludopatia, acquisendo, in caso affermativo, la relativa documentazione, ed accertare se abbia la disponibilità di armi, anche per le ulteriori iniziative di cui all'art. 282quater c.p.p., procedendo, ai sensi dell'art. 39 cpv. T.U.L.P.S., **all'immediato ritiro cautelare delle armi** di cui sia in possesso, qualora si abbia fondato motivo di ritenere che possa abusare delle stesse, **avendo cura, in tale ultimo caso, di contemperare le esigenze di prevenzione con quelle di preservare la segretezza delle indagini.**

Nell'ipotesi di flagranza del reato in relazione ad uno dei delitti di cui agli artt. 387-bis, 572, 609-bis commi 1 e 2, 609-octies, 609-quater, 1° e 2° co., e 612-bis c.p., la polizia giudiziaria procederà all'arresto dell'autore del reato, in quanto obbligatorio ai sensi dell'art. 380 comma 2 lettere *d-bis*), *d-ter*), *l-ter*) c.p.p..

Laddove si proceda per uno dei delitti di cui all'art. 282bis comma 6 c.p.p. (artt. 570, 571, 572, 56-575, 582 limitatamente alle ipotesi procedibili d'ufficio o comunque aggravate, 583-quinquies, 600, 600bis, 600ter, 600quater, 600septies.1, 600septies.2, 601, 602, 609bis, 609ter, 609quater, 609quinquies, 609octies, 612 comma 2, 612-bis c.p.) commesso in danno dei prossimi congiunti o del convivente, la polizia giudiziaria:

- qualora ricorrano la **flagranza di reato e fondati motivi per ritenere che le condotte criminose possano essere reiterate** ponendo in **grave ed attuale pericolo la vita o l'integrità fisica o psichica della persona offesa**
- **previa autorizzazione scritta ovvero anche orale, successivamente confermata per iscritto, o per via telematica, del pubblico ministero**
- **disporrà, ai sensi dell'art. 384 bis c.p.p., l'allontanamento urgente dell'autore del reato dalla casa familiare con il divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa**

Per i reati previsti dagli **artt. 572, 609-bis commi 1 e 2, 609-quater, 1° e 2° co., 609-octies e 612-bis c.p.** la **previsione della facoltà**, per la polizia giudiziaria, di procedere **all'allontanamento dalla casa familiare** deve ritenersi frutto di un **difetto di coordinamento** normativo, dal momento che **per gli stessi, nel caso di flagranza del reato, è previsto l'arresto obbligatorio**, al quale quindi la polizia giudiziaria dovrà obbligatoriamente procedere qualora ne ricorra la flagranza.

6. La disciplina dell'escussione della vittima

L'audizione della persona offesa ovvero degli altri soggetti indicati nell'art. 362, co. 1 ter, c.p.p. **nel termine** ivi previsto, qualora si proceda per taluno dei reati ivi elencati, **integra** un vero e proprio **obbligo per il pubblico ministero** e costituisce, per il Legislatore, la regola.

In tal senso depongono:

- il **dato letterale della norma**, dal momento che l'art. 362, comma 1-ter, c.p.p. prevede testualmente che *“il pubblico ministero **assume informazioni** dalla persona offesa e da chi ha presentato denuncia, querela o istanza, entro il termine di tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato ”*, anziché può assumere;
- e la **previsione che a tale obbligo si possa derogare solo qualora “sussistano imprescindibili esigenze di tutela di minori di anni diciotto o della riservatezza delle indagini, anche nell'interesse della persona offesa ”**.

tale obbligo è previsto solo per i reati di violenza domestica o di genere elencati nell'art. 362, co. 1 ter, c.p.p. lo stesso **non opera** al di fuori dei casi ivi espressamente previsti, cioè:

- **per il reato di cui all'articolo 612 ter c.p. (c.d. revenge porn)**, normativamente escluso dall'elenco dei reati per i quali vige detto obbligo
- **nelle ipotesi delittuose che, a prescindere dal *nomen iuris*, non siano riconducibili alla materia dei reati di violenza domestica o di genere** (ad es. tentato omicidio per motivi di viabilità, *stalking* commesso mediante atti diffamatori o iniziative legali, c.d. *stalking* condominiale, relativo, cioè, a mera conflittualità tra vicini).

l'assunzione di tali informazioni può essere delegata dal pubblico ministero alla polizia giudiziaria, la quale, in tal caso, dovrà procedervi nel rispetto del termine di tre giorni dall'iscrizione, normativamente posto.

La disposizione in tema di escussione della vittima va letta sistematicamente, avendo riguardo al **disposto dell'articolo 370, commi 1 e 2 bis, c.p.p., che prevede espressamente la delega in favore della polizia giudiziaria per il compimento di atti in relazione ai reati di cui trattasi.**

la delega va conferita per iscritto, eventualmente anche a ratifica della delega già conferita oralmente dal pubblico ministero di turno esterno nell'immediatezza della comunicazione allo stesso, per le vie brevi, della notizia di reato da parte della polizia giudiziaria.

7. La tempistica dell'escussione. La delega alla polizia giudiziaria

Nel caso in cui il magistrato abbia delegato l'escussione della persona offesa, del denunciante, del querelante o dell'istante alla polizia giudiziaria, **la polizia giudiziaria delegata dovrà comunque provvedere all'escussione entro il termine di 3 gg. dall'iscrizione della notizia di reato.**

Al fine di consentire il rispetto di tale termine da parte della polizia giudiziaria, **nella delega** conferita a quest'ultima, **andrà**, pertanto, **espressamente indicato il termine entro il quale la stessa dovrà procedere alla escussione della persona offesa, calcolato dalla data di iscrizione del procedimento**, non nota alla polizia giudiziaria.

In particolare, nel caso di delega alla polizia giudiziaria, al fine di evitare che detto termine venga di fatto eluso dalla polizia giudiziaria delegata, **la delega alla polizia giudiziaria** :

- **va conferita e trasmessa con congruo anticipo rispetto alla scadenza del suddetto termine;**
- **dovrà recare l'indicazione che trattasi di reati del codice rosso, mediante apposizione della scritta "CODICE ROSSO";**
- **dovrà contenere l'indicazione espressa, alla polizia giudiziaria delegata, del termine** (di 3 gg. dalla data di iscrizione, non nota alla polizia giudiziaria) **entro il quale quest'ultima deve procedere alla assunzione di informazioni dalla vittima del reato** o dagli altri soggetti indicati nell'art. 362, co. 1 ter, c.p.p.;
- **dovrà recare l'indicazione della segreteria e del relativo recapito telematico alla quale far pervenire l'esito** della delega;
- **qualora abbia ad oggetto altre attività investigative**, oltre a quella relativa all'assunzione di informazioni dalla persona offesa, dal denunciante, dal querelante o dall'istante, dovrà recare **l'indicazione della necessità di evadere tale assunzione di informazioni con priorità rispetto alle altre attività delegate** e comunque entro il termine di legge, indicato nella delega.

Al fine di consentire la verifica del rispetto del termine, **la polizia giudiziaria delegata:**

- **procederà tempestivamente alla audizione della persona offesa/denunciante/querelante/istante entro il termine indicato nella delega con priorità rispetto alle altre attività eventualmente delegate**
- **trasmetterà il relativo verbale ovvero l'annotazione indicante i motivi della mancata ottemperanza alla delega (ad es. persona offesa resasi irreperibile o comunque non rintracciata ovvero oggettivamente impedita) il giorno stesso della evasione della delega e comunque, al più tardi, entro e non oltre il giorno immediatamente successivo alla scadenza del termine indicato nella delega, con priorità assoluta rispetto ad altre attività investigative eventualmente contestualmente delegate.**

in conformità alle regole generali sui termini processuali stabilite dall'art. 172 c.p.p., il termine di 3 giorni cui all'art. 362, co. 1 ter, c.p.p., se scade in un giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno successivo non festivo ed è calcolato non computando il giorno in cui ne inizia la decorrenza, cioè il giorno stesso dell'iscrizione del procedimento.

il termine per l'escussione, come chiarito anche dalla giurisprudenza di legittimità, è **ordinatorio e non perentorio dal punto di vista processuale**, non essendo prevista alcuna sanzione di inutilizzabilità, invalidità o di nullità dell'atto nel caso di mancata osservanza dello stesso tuttavia, **va comunque rigorosamente rispettato:**

- **ai sensi dell'art. 124 c.p.p.**, che pone a carico dei magistrati, dei cancellieri, degli altri ausiliari, dei collaboratori e degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria il rispetto delle norme del codice di rito anche quando la loro inosservanza non importa alcuna nullità o sanzione processuale
- **perché l'ingiustificata inosservanza** di detto termine, oltre a poter essere fonte di rilievo disciplinare, ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. 106/2006, **può comportare la revoca dell'assegnazione del procedimento al magistrato** che non si sia attivato tempestivamente e determina l'intervento sostitutivo del Procuratore della Repubblica.

La polizia giudiziaria sia nella c.n.r. che negli atti successivi alla stessa, in particolare, nella nota di evasione della delega del pubblico ministero su indicata, nonché nella mail di trasmissione telematica di tali atti alla segreteria del pubblico ministero, dovrà evidenziare in maniera ben visibile che trattasi di reati del codice rosso, mediante apposizione della scritta “CODICE ROSSO**”.**

7. Modifiche dell'art. 387-bis c.p.

L'articolo 9 della legge 168/2023 ha modificato **l'art. 387 bis c.p.** il quale prevede **il delitto di violazione dei provvedimenti di:**

- **allontanamento dalla casa familiare (art. 282-bis c.p.p.)**
- **divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (art. 282-ter c.p.p.)**
- **ordine di allontanamento d'urgenza dalla casa familiare, disposto dalla polizia giudiziaria, su autorizzazione del pubblico ministero (art. 384-bis comma 1 c.p.p.);**
- **ordine di allontanamento d'urgenza dalla casa familiare, disposto dal pubblico ministero (art. 384-bis comma 2-bis c.p.p. introdotto dall'art. 11 della legge 168/2023)**

- 1) ha modificato la pena prevista dall'articolo 387-bis c.p. **aumentando il massimo edittale a tre anni e sei mesi;**
- 2) **ha esteso la disciplina ivi contemplata ai casi di violazione degli ordini di protezione contro gli abusi familiari di cui all'art. 342-ter, primo comma, del codice civile emessi dal giudice in sede civile ovvero alla violazione di un provvedimento di eguale contenuto adottato nel procedimento di separazione personale dei coniugi o nel procedimento di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio.**

Gli ordini di protezione contro gli abusi familiari sono provvedimenti che il giudice, su istanza di parte, adotta con decreto per ordinare la cessazione della condotta del coniuge o di altro convivente che sia *“causa di grave pregiudizio all'integrità fisica o morale ovvero alla libertà dell'altro coniuge o convivente”* (art. 342-bis c.c.).

con il decreto di cui all'articolo 342-bis c.c. **il giudice ordina al coniuge o al convivente, che ha tenuto la condotta pregiudizievole, la cessazione della stessa e ne dispone l'allontanamento dalla casa familiare, prescrivendogli, ove occorra, di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dall'istante**, ed in particolare al luogo di lavoro, al domicilio della famiglia d'origine, ovvero al domicilio di altri prossimi congiunti o di altre persone ed in prossimità dei luoghi di istruzione dei figli della coppia, salvo che questi non debba frequentare i medesimi luoghi per esigenze di lavoro.

coerentemente con la modifica apportata all'articolo 387-bis c.p.p., **è stato modificato il secondo comma dell'articolo 388 c.p., sopprimendo la parte in cui prevedeva che la violazione degli ordini di protezione civilistici fosse sanzionata**

8. L'arresto in flagranza differita

L'articolo 382-bis c.p.p. introdotto dall'art. 10 legge 168/2023 prevede l'arresto in flagranza differita per i reati di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (art. 387-bis c.p.), di maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.) e di atti persecutori (art. 612-bis c.p.).

La norma prevede che si considera in stato di flagranza colui che: sulla base di documentazione video fotografica o di altra documentazione legittimamente ottenuta da dispositivi di comunicazione informatica o telematica, dalla quale emerga inequivocabilmente il fatto, risulti aver commesso uno dei reati su indicati

L'arresto deve essere effettuato non oltre il tempo necessario all'identificazione dell'autore e, comunque, **entro le quarantotto ore dal fatto.**

Per effetto della modifica dell'art. 387-bis c.p.p., l'arresto in flagranza differita risulta consentito anche nei casi di violazione degli ordini di protezione o di analoghi provvedimenti adottati in sede civile nonché nel caso di violazione dell'ordine di allontanamento adottato dal pubblico ministero.

La norma in esame appare mutuata dagli analoghi istituti previsti:

- **dall'art. 8, comma 1-ter, della legge n. 401/1989 per i delitti commessi con violenza alle persone o alle cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive, per i quali l'arresto è obbligatorio o facoltativo in flagranza nonché per i reati di cui agli artt. 6-bis, co. 1, 6-ter e 6, commi 1 e 6, della legge su indicata;**
- **dall'art. 10, comma 6-quater, del decreto legge n.14 del 2017 convertito con modificazioni nella legge 18.4.2017, n. 48, per i reati commessi con violenza alle persone o alle cose, compiuti alla presenza di più persone anche in occasioni pubbliche, per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza;**
- **dall'art. 6 del decreto legge n.130/2020, convertito con modifiche nella legge 18.12.2020, n. 173, per i reati commessi con violenza alle persone o alle cose in occasione o a causa del trattenimento in uno dei centri di permanenza per il rimpatrio (CPR o hotspot) o durante la permanenza in una delle strutture di primo soccorso e accoglienza (CPA e CAS), per i quali è obbligatorio o facoltativo l'arresto in flagranza.**

La norma, costituendo una deroga all'istituto dell'arresto in flagranza di reato, in omaggio al principio del *favor libertatis*, **va interpretata ed applicata in maniera estremamente rigorosa.**

Il legislatore àncora l'istituto dell'arresto in flagranza differita a **due presupposti obiettivi:**

- una **documentazione video-fotografica** o altra documentazione legittimamente acquisita da dispositivi di comunicazione informatica o telematica, **da cui emerga in maniera inequivoca il fatto integrante il reato e risulti l'autore dello stesso**, in tal modo surrogandosi la percezione diretta del fatto da parte della polizia giudiziaria come avviene nel caso di arresto in flagranza di reato
- **il termine di non oltre 48 ore dal fatto**, quale risultante dalla documentazione su indicata.

la verifica del rispetto dei due presupposti su indicati non dovrebbe dare luogo a particolari difficoltà nell'ipotesi del reato di cui all'art. 387-bis c.p., che ha carattere istantaneo, eventualmente permanente

non altrettanto può dirsi per i reati di maltrattamenti e di atti persecutori, trattandosi, in entrambi i casi, di reati abituali, per la configurabilità dei quali non è sufficiente un singolo atto, essendo piuttosto necessaria la reiterazione di più atti analoghi nel tempo.

Nel caso dei reati di cui agli **artt. 572 e 612-bis** c.p.:

- **la documentazione videofotografica**, informatica o telematica di cui all'art. 382-bis c.p.p., non può che riguardare **solo una frazione, di regola l'ultima, della condotta abituale** integrante il reato
- **la "prova" univoca del reato dovrà ricavarsi, oltre che dalla documentazione video-fotografica, informatica o telematica, altresì da ulteriori elementi indiziari**, dichiarativi o documentali, antecedenti, coevi o successivi, dai quali, valutati unitariamente, emerga inequivocabilmente il reato in tutti i suoi elementi costitutivi

La documentazione prevista dalla norma di nuovo conio può consistere, a titolo esemplificativo e non tassativo, in: **riprese audio o video e foto eseguite dalla persona offesa o da terzi; telefonate, messaggi o immagini via whatsapp o via mail** memorizzate su computers o telefoni cellulari; **registrazioni di conversazioni in presenza** fra l'autore del fatto e la vittima effettuate da quest'ultima o da un terzo purché presente alle stesse; **filmati captati da impianti di videosorveglianza pubblici o privati**; utilizzo di ogni altro dispositivo video-fotografico, informatico o telematico, stante la voluta ampiezza delle espressioni utilizzate dal legislatore.

Ai fini della **verifica del rispetto del termine delle 48 ore dal fatto**, l'accertamento della data e dell'orario della condotta e/o dell'evento riprodotti nella documentazione video-fotografica, informatica o telematica potrà avere luogo:

- **in via prioritaria** facendo ragionevole affidamento sulla **cronologia ricavabile dagli stessi apparati videofotografici, informatici o telematici documentanti il fatto** per cui si procede
- **in via subordinata**, ricorrendo ad **altre fonti di prova, dichiarative o documentali**, che consentano, in maniera inequivoca, di collocare temporalmente il fatto così come documentato video-fotograficamente, informaticamente o telematicamente (ad es. le dichiarazioni della stessa persona offesa; le sommarie informazioni di terzi presenti al fatto; il referto medico di eventuali lesioni personali documentate video-fotograficamente; le tracce ed i reperti rinvenuti nel corso di sopralluoghi eseguiti nell'immediatezza del fatto).

E' necessario, come si evince dalla lettera della norma ("*colui il quale, sulla base di documentazione videofotografica o di altra documentazione legittimamente ottenuta da dispositivi di comunicazione informatica o telematica, ... ne risulta autore*"), che **l'identità fisica dell'autore del fatto risulti oggettivamente dalla documentazione video-fotografica, informatica o telematica del fatto stesso, di talché il tempo necessario alla sua identificazione**, di cui parla la norma di nuovo conio, **deve intendersi riferito alla mera identificazione anagrafica del soggetto.**

Di conseguenza, **la documentazione video-fotografica**, informatica e telematica, idonea a legittimare l'arresto in flagranza differita, **deve provare, al tempo stesso, in maniera inequivoca sia il fatto che l'autore dello stesso.**

9. Disposizioni in materia di allontanamento d'urgenza dalla casa familiare

l'articolo **384-bis c.p.p.**, come modificato dall'articolo 11 della legge 168/2023, disciplina **la misura precautelare dell'allontanamento d'urgenza dalla casa familiare.**

L'art. *384-bis* c.p.p. prevede che **gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno la facoltà di disporre l'allontanamento urgente, dalla casa familiare, con il divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa, nei confronti della persona che sia colta in flagranza di uno dei delitti indicati dall'art. 282-bis, comma 6, c.p.p.**

Per procedere occorre la **previa autorizzazione del pubblico ministero, che può essere resa per iscritto o anche oralmente e successivamente confermata per iscritto, o per via telematica.**

Le condizioni affinché sia possibile procedere all'allontanamento d'urgenza dalla casa familiare sono due:

- **la flagranza di uno dei delitti previsti dall'art. 282-bis, comma 6, c.p.p.**

- la sussistenza di **fondati motivi per ritenere possibile la reiterazione della condotta ponendo in grave ed attuale pericolo la vita o l'integrità psicofisica della persona offesa.**

entro quarantotto ore dall'esecuzione del provvedimento di allontanamento, il pubblico ministero ne deve richiedere la convalida al giudice per le indagini preliminari, il quale, **entro le successive quarantotto ore,** pronunciandosi sulla convalida, ricorrendone i presupposti **dispone l'applicazione della misura** in conformità alla richiesta del pubblico ministero.

l'elenco dei reati di cui all'art. 282-bis, comma 6, c.p.p., come integrato dalla legge 168/2023, è il seguente:

- **violazione degli obblighi di assistenza familiare (art. 570 c.p.);**
- **abuso dei mezzi di correzione o di disciplina (art. 571 c.p.);**
- **maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.);**
- **omicidio tentato (artt. 56, 575 c.p.);**
- **lesioni personali, limitatamente alle ipotesi procedibili d'ufficio o comunque aggravate (art. 582 c.p.);**
- **deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (art. 583-quinquies c.p.);**
- **riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.),**
- **prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.);**
- **pornografia minorile (art. 600-ter c.p.);**
- **detenzione o accesso a materiale pornografico (art. 600-quinquies c.p.);**

- tratta di persone (art. 601 c.p.);
- acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.);
- violenza sessuale (art. 609-bis c.p.) anche aggravata (art. 609-ter c.p.);
- atti sessuali con minorenni (art. 609-quater c.p.);
- corruzione di minorenne (art. 609-quinquies c.p.);
- violenza sessuale di gruppo (art. 609-octies c.p.);
- minaccia aggravata (art. 612, secondo comma, c.p.);
- atti persecutori (art. 612-bis c.p.).

per i reati previsti dagli **artt. 572, 609-bis, commi 1 e 2, 609-quater, 1° e 2° co., 609-octies e 612-bis c.p.**, la previsione della **facoltà, per la polizia giudiziaria, di procedere all'allontanamento dalla casa familiare, nell'ipotesi di flagranza**, contenuta nell'art. 384-bis c.p.p., deve ritenersi frutto **di un difetto di coordinamento normativo**, dal momento che per gli stessi reati, nel caso di flagranza del reato, ai sensi dell'art. 380, comma 2, lettere *d-bis*), *d-ter*), *l-ter*), c.p.p., **è previsto l'arresto obbligatorio**, al quale quindi la polizia giudiziaria dovrà obbligatoriamente procedere qualora ne ricorra la flagranza, in luogo dell'allontanamento dalla casa familiare.

Il comma 2-bis dell'articolo 384-bis c.p.p. prevede che, fermo quanto disposto dall'articolo 384 c.p.p. (in tema di fermo dell'indiziato), **anche fuori dei casi di flagranza, il pubblico ministero dispone**, con decreto motivato, **l'allontanamento urgente dalla casa familiare con il divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa, nei confronti della persona gravemente indiziata di taluno dei seguenti delitti:**

- **violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (art. 387-bis c.p.);**
- **maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.);**
- **lesioni (art. 582 c.p.), limitatamente alle ipotesi procedibili d'ufficio o comunque aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1 e secondo comma c.p.;**
- **atti persecutori (art. 612-bis c.p.);**
- **altro delitto, consumato o tentato, commesso con minaccia o violenza alla persona per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a tre anni;**

ove sussistano fondati motivi per ritenere che le condotte criminose possano essere reiterate ponendo in grave ed attuale pericolo la vita o l'integrità fisica della persona offesa e non sia possibile, per la situazione di urgenza, attendere il provvedimento del giudice.

Entro quarantotto ore dall'esecuzione del decreto con il quale è stato disposto l'allontanamento urgente, **il pubblico ministero, a pena di inefficacia, ne richiede la convalida al giudice** per le indagini preliminari - competente in relazione al luogo nel quale il provvedimento di allontanamento d'urgenza è stato eseguito - il quale entro le successive quarantotto ore deve fissare l'udienza di convalida dandone avviso, senza ritardo, al pubblico ministero e al difensore (commi *2-ter* e *2-quater*).

10. Ulteriori disposizioni in materia di misure cautelari coercitive

la lettera a) del comma 1 dell'art. 13 della legge 168/2023 ha inserito nell'elenco dei reati previsti al comma 2-bis dell'articolo 275 c.p.p. - per i quali non opera il divieto di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere qualora il giudice ritenga che, all'esito del giudizio, la pena detentiva irrogata non sarà superiore a tre anni - anche i seguenti delitti:

- violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (art. 387-bis c.p.);**
- lesioni personali (art. 582 c.p.), nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del codice penale.**

L'articolo 280 c.p.p. individua i limiti edittali per l'applicazione delle misure coercitive:

- **il primo limite** per l'applicazione delle misure coercitive (diverse dalla custodia cautelare in carcere) è che si tratti di un delitto punito con la **pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a tre anni (comma 1)**;
- **il secondo limite, previsto per l'applicazione della custodia cautelare in carcere**, è che si tratti di delitto punito con la **pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni**, fatta eccezione per il delitto di finanziamento dei partiti politici (comma 2);
la previsione su indicata non si applica nei confronti di chi abbia trasgredito alle prescrizioni inerenti ad una misura cautelare (comma 3).

Il comma *3-bis* dell'art. 280 c.p.p., introdotto dalla legge 168/2023, prevede che **le disposizioni previste dall'articolo 280 c.p.p.** e quindi i limiti edittali ivi contemplati **non si applichino** nei procedimenti per i delitti di:

- **violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (art. 387-bis c.p.);**
- **lesioni personali (art. 582 c.p.), nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, c.p..**

Ne consegue la possibilità di applicare la custodia cautelare in carcere anche per tali reati.

L'articolo 391, comma 5, c.p.p., come modificato dalla lettera c) del comma 1 dell'art. 13 della legge 168/2023, prevede la possibilità di conversione dell'arresto in flagranza in una misura coercitiva anche nel caso di arresto eseguito per il delitto di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, di cui all'art. 387-bis c.p..

Come è noto il citato comma 5 dell'art. 391 c.p.p., nel disciplinare l'udienza di convalida dell'arresto in flagranza, dispone che la misura cautelare può essere applicata anche al di fuori dei limiti di pena previsti dagli artt. 274, co. 1, lett. c), e 280 c.p.p. quando l'arresto è stato eseguito per uno dei delitti indicati dall'art. 381 c.p.p., secondo comma ovvero per uno dei delitti per i quali l'arresto è consentito anche fuori dai casi di flagranza.

per effetto della modifica apportata dalla novella legislativa all'art. 391, comma 5, c.p.p., nel caso di arresto in flagranza del reato di cui all'art. 387-bis c.p., è possibile applicare una misura coercitiva, ivi compresa la custodia cautelare in carcere.

La modifica normativa appare chiaramente finalizzata a consentire di ovviare al difetto di coordinamento normativo per cui, in precedenza, per il reato di cui all'art. 387-bis c.p., pur essendo previsto l'arresto obbligatorio in flagranza di reato, ai sensi dell'art. 380, co. 2, lett. *l-ter*) c.p.p., stante il limite edittale di tre anni di reclusione, non era possibile, in caso di arresto in flagranza di reato, applicare alcuna misura coercitiva, di tal che si doveva obbligatoriamente disporre la liberazione dell'arrestato anche nel caso di convalida dell'arresto.

Va evidenziato peraltro che, per effetto della modifica apportata dalla legge 168/2023 sia all'art. 280 c.p.p., con l'inserimento del comma *3-bis*, sia all'art. 387 *bis* c.p., con l'aumento del massimo edittale da 3 anni a 3 anni e 6 mesi di reclusione, la possibilità di applicare una misura coercitiva, ivi compresa quella della custodia cautelare in carcere, nel caso di arresto in flagranza per tale reato, sarebbe stata comunque consentita.